



Prot. 1351/1.1.h

COMUNICAZIONE 25 / D G S

Carpi, 15/09/2020

Al personale docente

Al personale ATA

Agli studenti

Ai genitori

**Oggetto:** "Riammissione a scuola" - Nota Congiunta USR Emilia Romagna e Regione Emilia Romagna AOODRER 15520 del 10/09/2020

Si richiama quanto indicato nella *Nota* in oggetto, presente in allegato e contenente indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell'Emilia-Romagna.

La *Nota*, al punto 5 lettera C, così recita:

"In caso di sintomatologia che abbia determinato l'allontanamento dalla scuola di un alunno o l'assenza per più giorni, in base alla valutazione del PLS (Pediatra di Libera Scelta)/MMG (Medico di Medicina Generale), potranno verificarsi due situazioni:

- nel sospetto di un caso di COVID-19, il Pediatra LS/ Medico MG valuta se richiedere, con le modalità in uso nella propria Azienda, l'esecuzione del tampone diagnostico. In caso di positività, il DSP (Dipartimento di Sanità Pubblica) avviserà il referente scolastico COVID-19 e l'alunno rimarrà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del DSP relativa alla riammissione in comunità.

L'alunno rientrerà poi a scuola con attestato del DSP di avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il PLS/MMG produrrà, una volta terminati i sintomi, **un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone**. Come che sia, coerentemente con il Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell'Istruzione, "[...] si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale [...]".



● per **sintomatologia NON riconducibile a COVID-19**, il PLS/MMG gestirà la situazione, come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015, n.9 – art. 36 "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico" – **non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica**, trattandosi di pratica inefficace e obsoleta, che toglie tempo all'attività di assistenza clinica ed educazione/informazione delle famiglie, che invece più opportunamente caratterizza il compito del PLS/MMG.

**In buona sostanza, non è richiesta certificazione medica né autocertificazione della famiglia, per il rientro a scuola di sintomatologie non riconducibili a COVID-19".**

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Caldarella  
(Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)